

***COMUNE DI
PARODI LIGURE***

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA
REGIONE PIEMONTE**

STATUTO DELLA RESIDENZA ASSISTENZIALE

DI PARODI LIGURE

**PARODI LIGURE
Anno 1997**

ART. 1. ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

1. E' istituita la "Residenza Assistenziale per anziani di Parodi Ligure" (d'ora innanzi indicata "Residenza"), di proprietà del Comune di Parodi Ligure, con sede in Parodi Ligure, Località Croce.

ART. 2. FINALITÀ E OBIETTIVI.

1. Pur non avendo la Residenza finalità di lucro, la sua attività va in ogni caso finalizzata al perseguimento dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione.

2. La Residenza ha come scopo istituzionale quello di offrire ospitalità e servizi socio-assistenziali, e sanitari integrati, a persone anziane parzialmente autosufficienti, ai sensi degli standards previsti dalla normativa vigente per le Residenze Assistenziali (R.A.), in particolare ai sensi della L.R. 37/90 e s.m.i., e della relativa D.G.R. 29.06.92, n. 38-16335, di attuazione.

3. L'obiettivo di cui al precedente comma si persegue attraverso attività diversificate, e conseguente organizzazione del lavoro, improntate, per quanto possibile, a criteri di flessibilità organizzativa ed operativa adeguata alla tipologia dell'Utenza; in particolare tale obiettivo si realizza attraverso attività:

- a) socio-assistenziali;
- b) sanitarie/infermieristiche;
- c) alberghiere;
- d) ricreative/di animazione e di riabilitazione intesa nell'accezione ampia di riabilitazione sociale;
- e) assistenza religiosa ove desiderata.

4. Principi ispiratori dell'attività della Residenza sono:

- a) il rispetto della dignità della persona, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza;
- b) il mantenimento della persona nel contesto sociale, con soddisfacimento dei bisogni socio-relazionali, facendo altresì ricorso ad eventi che costituiscano occasione di aggregazione.
- c) il coordinamento con il servizio socio-assistenziale territoriale;
- d) il riconoscimento dell'apporto autonomo del privato sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni del volontariato;
- e) l' incentivazione delle forme di solidarietà liberamente espresse dalla Società Civile.

5. E' comunque stabilito che nella Residenza potranno e dovranno essere ammessi indifferentemente sia uomini che donne, senza alcuna distinzione di idee politiche o religiose, in ogni caso nel rispetto del principio di garanzia del mantenimento del legame con il territorio per la popolazione anziana della Comunità Parodiese.

ART. 3. GESTIONE.

1. Per la gestione della residenza, il Comune di Parodi Ligure, potrà valersi delle forme normativamente previste per la gestione dei servizi pubblici degli enti locali.
2. In ogni caso la gestione avverrà nell'osservanza della normativa di settore statale e regionale, nonché nell'osservanza degli strumenti di Programmazione Regionale previsti dalla vigente normativa in materia socio-assistenziale, per la parte applicabile.
3. Sono salve le funzioni di competenza di altri Enti, in particolare del vigente Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona del Novese, con la cui attività la gestione della Residenza verrà coordinata.
4. Il Regolamento di cui al successivo articolo 5, comma 1°, prevede l'istituzione di un controllo di gestione, anche interno.

ART. 4. FONTI DI FINANZIAMENTO.

1. La Residenza Assistenziale provvede alle proprie necessità economiche e finanziarie:
 - a) con le rette ed il corrispettivo per le erogazioni di singoli servizi differenziati;
 - b) con le eventuali rendite da patrimonio;
 - c) con ogni eventuale altro contributo da chiunque, anche privato, erogato, ivi comprese in ogni caso le erogazioni da parte di Enti pubblici;
 - d) con stanziamenti del bilancio comunale finalizzati a colmare deficit di gestione e/o a far fronte ad esigenze di carattere straordinario che si potessero verificare.

ART. 5. FUNZIONAMENTO.

1. La disciplina del funzionamento, nella quale rientrano, esemplificativamente, le modalità di ammissione alla Residenza Assistenziale, di fruizione dei singoli servizi, così come le rette ed i relativi corrispettivi, sono stabiliti e disciplinati in via generale da apposito Regolamento Comunale.
2. Fermo quanto al punto precedente, la disciplina generale trova attuazione nelle deliberazioni dei competenti Organi Comunali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, osservando il principio di divisione di competenza fra organi politici ed organi burocratici.
3. Il Comune di Parodi Ligure, ferma restando la facoltà di scelta della forma di gestione nell'ambito delle tipologie normativamente previste di cui al precedente art. 3 comma 1°, anche nel caso di gestione del servizio a mezzo di soggetti terzi, esercita, tramite gli organi politici, ai sensi di legge, con scadenza periodica, in ogni caso almeno una volta l'anno, e comunque in ogni momento secondo le necessità, le attività di indirizzo e fissazione degli obiettivi gestionali, nonché di controllo sulla gestione.
4. Gli Organi Comunali si avvalgono di una Commissione, disciplinata dai successivi articoli 7 e 8, avente carattere consultivo e propulsivo.

ART. 6. RESPONSABILE DELLA GESTIONE.

1. Il gestore del servizio, anche nel caso di gestione attraverso terzi, deve individuare nella propria struttura organizzativa un soggetto svolgente le funzioni di direzione, responsabile della gestione, dotato di idonea professionalità tecnica, con le competenze e le responsabilità previste dalla vigente normativa.

ART. 7. COMMISSIONE. COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE

1. La Commissione indicata dal precedente articolo 5 comma 4°, è nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da:

- a) Il Sindaco o suo delegato;
- b) due membri designati dal Consiglio Comunale, anche nel proprio seno, di cui uno indicato dalle minoranze, purché dotati di competenza tecnica in materia sociale, in forza di esperienza maturata nel settore amministrativo e/o di professione privata;
- c) un medico;
- d) un esercente attività di carattere sanitario e/o assistenziale nell'ambito del Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona del Novese;

2. Potrà altresì essere richiesta la presenza dell'Assistente Sociale, qualora particolari situazioni ne consiglino l'intervento.

3. Il Presidente viene eletto dalla Commissione nel proprio seno nella prima seduta tra i membri di cui al comma 1°; il Presidente designa a sua volta il Vicepresidente ed il Segretario incaricato della redazione dei verbali delle riunioni, che potrà essere individuato anche nel personale addetto al Comune di Parodi Ligure.

4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno due membri della stessa.

5. Le deliberazioni, verbalizzate, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno tre membri.

6. L'ufficio di membro della Commissione è gratuito.

7. La durata in carica della Commissione coincide con quella del Consiglio Comunale.

8. Eventuali dimissioni dei singoli membri, immediatamente efficaci, devono essere notificate per iscritto al Sindaco.

ART. 8. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE. AMMISSIONI.

1. Il compito della Commissione, la cui attività avviene mantenendo sempre la comunicazione con i competenti Organi Comunali, si esplica:
 - a) nell'esprimere pareri, obbligatori e vincolanti, sulle ammissioni degli ospiti;
 - b) nell'esprimere pareri, obbligatori e vincolanti, altresì sulle dimissioni degli ospiti;
 - b) nell'esprimersi in ordine alla conduzione della Residenza, tenendo conto altresì delle istanze espresse da parte dell'Utenza;
 - c) nel formulare proposte e nel suggerire soluzioni ai problemi che si manifestino nella gestione, evidenziando in particolare le necessità e le disfunzioni emergenti;
 - d) vigilando sulla conduzione della Residenza e, nell'ipotesi di gestione del servizio affidata a terzi, sul puntuale rispetto delle norme contrattuali disciplinanti l'affidamento.
2. Il Regolamento Comunale di cui all'art. 5 comma 1°, disciplina le modalità di esplicazione delle attività della Commissione di cui al comma 1°.
3. La procedura di ammissione degli Ospiti nella Residenza, disciplinata dal medesimo Regolamento ed ispirata ai principi di concorsualità e trasparenza, fa capo al Responsabile del Settore Assistenza del Comune, ove istituito, ed, in mancanza della figura, al Segretario Comunale.
4. I procedimenti inerenti l'ammissione, la permanenza e la dimissione degli ospiti sono disciplinati da apposita fonte regolamentare del Comune.

ART. 9. PARTECIPAZIONE E ACCESSO.

1. Salva la necessità del controllo di gestione, di cui all'articolo 3 comma 4°, il Regolamento può altresì prevedere idonee forme partecipative, in particolare di consultazione dell'Utenza.
2. L'accesso agli atti dei procedimenti, in ossequio alla normativa, anche comunale, vigente, è garantita ai portatori di interesse personale, concreto, idoneamente motivato.
3. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma 2° trova limite nella tutela della riservatezza dei ricoverati.

ART. 10. NORME DI RINVIO.

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di assistenza sociale e all'ordinamento vigente per l'amministrazione degli Enti Locali.

INDICE

Art. 1. Istituzione e denominazione.

Art. 2. Finalità e obiettivi.

Art. 3. Gestione.

Art. 4. Fonti di finanziamento.

Art. 5. Funzionamento.

Art. 6. Responsabile della gestione.

Art. 7. Commissione. Composizione e Organizzazione

Art. 8. Attività della Commissione. Ammissioni.

Art. 9. Partecipazione e accesso.

Art. 10. Norme di rinvio.